

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2077)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1962 (V. Stampato n. 3887)*

**d'iniziativa del deputato DI GIANNANTONIO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 giugno 1962*

**Proroga delle provvidenze in favore della cinematografia**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565, prorogate fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dall'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte fino all'importo massimo di lire 2.865 milioni a carico del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e ha effetto a partire dal 1° luglio 1962.